

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2007 — La Perla / UAMI —
Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)**

(Causa T-137/05)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario
denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marchi nazionali
figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS —
Impedimento relativo alla registrazione — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE)
n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»

*Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario —
Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un
marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio
n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 51)*

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI
25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1), relativa a un procedimento di
nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands — Gestão e Investimentos
L^{da}.

Dati relativi alla causa

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:	Marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC per prodotti della classe 14 — domanda n. 713446
Titolare del marchio comunitario:	Worldgem Brands — Gestão e Investimentos L ^{da} , già Cielo Brands — Gestão e Investimentos L ^{da}
Richiedente la dichiarazione di nullità:	Gruppo La Perla SpA

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:	Marchi italiani: la PERLA, per prodotti della classe 25 — marchio figurativo n. 769526; LA PERLA PARFUMS, per prodotti della classe 3 — marchio denominativo n. 776082; la PERLA, per prodotti delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35 — marchio figurativo n. 804992; la PERLA per prodotti della classe 3 — marchio figurativo n. GE 2002 C 000181
Decisione della divisione di annullamento	Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione della nullità del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:	Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di annullamento

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1) è annullata.
- 2) L'interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.
- 3) La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.
- 4) L'UAMI sopporterà le proprie spese.